

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE DELL' ELENCO DEI FORNITORI PER
L' ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 36 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

INDICE

- Art. 1 - Principi generali e definizioni
- Art. 2 - Istituzione dell'elenco fornitori di beni, servizi e lavori
- Art. 3 - Durata dell'iscrizione
- Art. 4 – Soggetti ammessi
- Art. 5 – Macro categorie - Categorie merceologiche
- Art. 6 - Domanda di iscrizione
- Art. 7 - Requisiti di iscrizione
- Art. 8 - Documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 9 - Iscrizione all'Elenco
- Art. 10 - Utilizzo dell'Elenco
- Art. 11 - Cancellazione dall'Elenco
- Art. 12 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione
- Art. 13 - Estensione dell'iscrizione
- Art. 14 - Pubblicità
- Art. 15 - Trattamento dati personali
- Art. 16 - Norme transitorie e finali
- Art. 17 - Entrata in vigore.

ARTICOLO 1

(Principi generali e definizioni)

Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco Fornitori della Camera di Commercio di Sassari.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **Elenco Fornitori**, l'elenco, gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive, e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l'esecuzione di lavori, occorrenti al funzionamento della Camera di Commercio di Sassari;
- **Codice**, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- **Ente camerale**, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con sede in Sassari, Via Roma, 74;
- **Fornitore/i o Operatore economico**, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate al successivo articolo 4;

L'istituzione dell'Elenco Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (*con o senza confronto competitivo*). L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Elenco Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all'Ente camerale per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Elenco rappresenta per l'Ente camerale uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui all'Allegato B.

ARTICOLO 2

(Istituzione dell'elenco fornitori di beni, servizi e lavori)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del Codice è istituito presso la Camera di Commercio di Sassari l'Elenco dei Fornitori e dei Prestatori di Servizi e di Lavori.

Nell'ambito dell'Elenco, la Camera di Commercio di Sassari può individuare, ove consentito dalle norme di tempo in tempo in vigore, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

L'Ente camerale si riserva di non utilizzare l'elenco fornitori nei seguenti casi:

- ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
- adesione a convenzioni Consip;
- ricorso a ricerca di mercato tramite apposito avviso sul sito camerale per la specifica procedura da espletare;
- nel caso di completamento o integrazione di precedenti forniture di beni, servizi e lavori;
- nel caso di servizi di manutenzione della casa produttrice e/o realizzatrice per beni della stessa precedentemente forniti e/o installati.

L'Ente camerale, inoltre, si riserva di non ricorrere all'utilizzo dell'Elenco Fornitori nel caso di affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000 e, comunque, inferiore all'importo fissato dalla normativa pro-tempore per gli affidamenti diretti.

L'Ente si riserva, altresì, di rivolgersi anche ad imprese non iscritte qualora esigenze particolari lo richiedano, anche per garantire i principi di concorrenzialità ed economicità.

Il presente documento, con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco Fornitori.

Il Regolamento definisce i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori di beni al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti stessi.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. In particolare, con riferimento all'articolo 7 del presente Regolamento, l'ufficio competente aggiornerà le disposizioni normative relative ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, senza la preventiva autorizzazione da parte della Giunta.

Le modifiche del contenuto degli allegati tecnici al presente Regolamento saranno curate direttamente dall'Ufficio Provveditorato e successivamente comunicate alla Giunta Camerale.

ARTICOLO 3

(Durata dell'iscrizione)

L'iscrizione all'elenco, disposta con determinazione del Segretario Generale, è a tempo indeterminato a decorrere dalla data di iscrizione, previo mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

ARTICOLO 4

(Soggetti ammessi)

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Elenco Fornitori i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 5 e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del codice civile;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del Codice.

Possono essere ammesse all'iscrizione le cooperative sociali ed i liberi professionisti per le categorie merceologiche di competenza.

ARTICOLO 5

(Macro categorie - Categorie merceologiche)

I fornitori sono iscritti per categorie merceologiche nell'ambito di macro categorie.

Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di beni e/o di servizi, specificati nell'allegato B, individuati tra quelli previsti dall'art. 7, comma 1 e dall'art. 24 comma 1 del Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori della Camera di Sassari.

ARTICOLO 6

(Domanda di iscrizione)

Gli operatori economici devono presentare alla Camera di Commercio di Sassari apposita domanda con le modalità successivamente indicate, precisando le categorie merceologiche per le quali chiedono di essere iscritti. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 4 devono essere già costituiti.

I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione della domanda per l'iscrizione a oltre tre macro categorie (*per macro categorie si intende il gruppo di categorie merceologiche individuato con la stessa lettera: es A – Apparecchiature e Servizi Informatici; E – Materiale di Consumo; ecc.*);
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologia quale componenti di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda d'iscrizione da parte di soci e amministratori che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitale è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, anche se tra gli stessi soggetti intercorra un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto. In sede di contestuale scelta ai fini della partecipazione ad una procedura di affidamento, le offerte prodotte dai soggetti in situazione di controllo o di relazione, anche di fatto, non devono, a pena di ammissibilità, essere imputabili ad un unico centro decisionale.

Qualora i soggetti di cui all'art. 4 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Ente camerale assegnerà un congruo termine per la rimozione della causa ostativa all'iscrizione. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito dei necessari poteri. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (modello A e modello B), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 8, può essere tramessa all'Ente camerale con una delle seguenti modalità:

POSTA, AGENZIA DI RECAPITO, BREVI MANU, al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Sassari - Ufficio Provveditorato - Via Roma n. 74 - 07100 Sassari

La documentazione dovrà essere contenuta in un unico plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Elenco Fornitori" e l'esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale e/o P. IVA. del fornitore al fine di individuare la provenienza del plico.

L'invio del plico contenente la domanda di iscrizione e la documentazione allegata è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente camerale ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga a destinazione.

PEC - posta elettronica certificata - al seguente indirizzo: **cciaa@ss.legalmail.camcom.it**

I documenti trasmessi via PEC potranno essere firmati digitalmente, in alternativa alla firma autografa accompagnata da valido documento d'identità. Si ribadisce che, in quest'ultimo caso, saranno considerate valide soltanto le domande inviate da casella di posta elettronica certificata a casella di posta elettronica certificata (da PEC a PEC).

ARTICOLO 7

(Requisiti di iscrizione)

I Soggetti indicati al precedente art. 4 devono dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

A. Requisiti di carattere generale

Sono ammessi all'Elenco gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in posizione attiva rispetto all'attività di cui si chiede l'iscrizione o presso i competenti ordini e albi di appartenenza;
2. attuino, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
3. siano a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e siano in regola con le norme ivi richiamate, comprese quelle relative alla nomina del medico competente;
4. non abbiano ricevuto la revoca del servizio per inadempienze contrattuali per lavori analoghi;
5. l'attività commerciale non si trovi in stato di sospensione;
6. iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

Non sono ammessi all'Elenco gli operatori che si trovano nelle fattispecie previste dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, elencate nel modulo di richiesta di iscrizione (modello A).

B. Requisiti di ordine speciale e/o idoneità professionale che l'operatore economico è tenuto a dichiarare

Tali requisiti verranno richiesti agli operatori economici in occasione dell'invito alla singola procedura.

Si elencano i requisiti di cui potrà essere richiesta la dichiarazione in occasione di invito a procedura:

- descrizione dell'attrezzatura tecnica dell'impresa;
- elenco delle principali forniture/servizi/lavori effettuati nell'ultimo triennio;
- indicazione del numero medio annuo di dipendenti/dirigenti/tecnici impiegati nell'impresa;
- dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi;
- per i professionisti non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese essere iscritti all'Albo Professionale (nel rispetto della tempistica minima prevista per legge per attività professionali specifiche) per l'esercizio delle attività previste nella categoria per la quale si

chiede l'iscrizione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

- il possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 comma 1 punti a) e b) del DPR 207/2010 per la esecuzione dei lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro;
- il possesso di eventuali attestazioni SOA (art. 84 del Codice) in riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori sopra i 150.000 euro.

ARTICOLO 8

(Documenti e titoli per l'iscrizione)

La richiesta di iscrizione nell'Elenco dovrà essere redatta in lingua italiana ed utilizzando esclusivamente i modelli allegati (A e B) al presente regolamento. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione specificata nel modello utilizzato.

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Attenzione: alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Le dichiarazioni sostitutive presentate saranno sottoposte a verifica, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

ARTICOLO 9

(Iscrizione all'Elenco)

L'Ente camerale provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

La Camera di Commercio di Sassari, entro 45 gg. a decorrere dalla data della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione per cui il soggetto richiedente sia risultato iscritto.

Qualora la documentazione presentata non sia completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni nei tempi e con le modalità comunicate. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione mancante o incompleta/irregolare richiesta ad integrazione, regolarizzazione e/o chiarimento della istanza presentata, comporterà la non iscrizione con l'acquisizione agli atti della richiesta. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione per tutte le categorie di classificazione richieste, la Camera di Commercio di Sassari potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento ovvero i risultati dei controlli sui requisiti dichiarati evidenzino gravi irregolarità, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

L'iscrizione viene disposta con provvedimento del Segretario Generale.

L'iscrizione all'Elenco dei fornitori ha validità, per il primo anno, sino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale la stessa è disposta. Le modalità per il mantenimento dell'iscrizione sono indicate all'art. 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 10

(Utilizzo dell'Elenco)

Al fine di agevolare l'individuazione degli operatori da invitare alle singole gare, i soggetti sono classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all'Allegato B, in relazione alla tipologia di forniture e/o servizi e di lavori oggetto di attività.

Per ogni categoria merceologica dell'Elenco verrà seguito il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico seguendo l'ordine progressivo di iscrizione all'Elenco stesso. Pertanto, qualora nel corso del primo anno solare di utilizzazione dell'elenco la rotazione non consentisse di inviare richiesta a tutti i fornitori iscritti per la categoria merceologica interessata, nell'anno successivo lo scorrimento partirà dal primo fornitore non interpellato per poi tornare, una volta giunti in fondo all'elenco, all'inizio dello stesso, utilizzando sempre lo stesso criterio di rotazione. L'invito a partecipare ad una procedura di gara sarà preceduto dalla verifica di insussistenza di contributi erogati o in corso di erogazione, da parte dell'Ente camerale, nell'anno in cui la procedura viene avviata.

In relazione all'importo stimato della fornitura/servizio/lavoro, da considerarsi sempre al netto dell'IVA, i fornitori iscritti nella categoria interessata verranno interpellati in base al seguente criterio:

- a) fino a n. 3 fornitori per l'acquisizione di beni/servizi di importo inferiore ad € 40.000,00
- b) fino a n. 3 fornitori per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00
- c) minimo n. 5 fornitori per acquisizioni di beni/servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 sino alla soglia di € 200.000,00
- d) minimo n. 5 fornitori per acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 fino alla soglia di € 200.000,00.

Per il principio di economicità dell'azione amministrativa, l'affidatario di una procedura negoziata che abbia effettuato la fornitura/servizio/lavoro conformemente al contratto, è invitato a partecipare alla nuova successiva procedura, assieme agli altri soggetti iscritti – selezionati con il criterio della rotazione sopra descritto - per la categoria merceologica oggetto della procedura di gara.

L'Ente camerale provvederà, attraverso specifiche ricerche di mercato, all'integrazione dell'elenco delle imprese da invitare, qualora:

- per una classe merceologica non dovesse essere presente un numero di imprese sufficiente rispetto a quello indicato nel presente articolo;
- in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio.

ARTICOLO 11

(Cancellazione dall'Elenco)

La cancellazione dall'Elenco, che sarà comunicata al fornitore anche soltanto a mezzo fax o PEC, opererà automaticamente nei seguenti casi:

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
3. mancata conferma del possesso dei requisiti di iscrizione a seguito della verifica di cui all'art. 12;
4. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabili dal presente regolamento (art. 12);
5. se il fornitore non risponde a tre inviti consecutivi a presentare l'offerta;
6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
7. accertata negligenza o malafede o irregolarità nella esecuzione della prestazione o della fornitura o del lavoro o in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

La cancellazione è disposta d'ufficio per le imprese che siano state cancellate dal Registro delle Imprese.

La cancellazione potrà altresì essere disposta su espressa richiesta da parte del fornitore.

Salvo il caso di cui al precedente punto 3, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso 1 anno dall'avvenuta cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta con provvedimento del Segretario Generale.

ARTICOLO 12

(Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione)

Gli operatori iscritti nell'Elenco devono comunicare alla Camera di Commercio di Sassari tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo posta ordinaria o via PEC agli indirizzi/numero di cui al precedente art. 6. L'omessa segnalazione dà luogo al provvedimento di cancellazione dall'Elenco.

Il mancato invio della dichiarazione nei termini sopraindicati comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

Le dichiarazioni sostitutive presentate saranno sottoposte a verifica, a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Negli anni successivi a quello della prima iscrizione (art. 9), l'Ente camerale provvederà ad effettuare d'ufficio la verifica dei requisiti di ordine generale richiesti per l'iscrizione al fine del mantenimento della stessa.

ARTICOLO 13

(Estensione dell'iscrizione)

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie merceologiche, utilizzando la modulistica di cui alla prima iscrizione.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie merceologiche di cui si chiede l'aggiornamento.

ARTICOLO 14

(Pubblicità)

La modalità di iscrizione nell'Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi e lavori della Camera di Commercio di Sassari, è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it), da dove potranno essere scaricati il presente Regolamento e i modelli allegati.

ARTICOLO 15

(Trattamento dati personali)

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che la Camera di Commercio di Sassari gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere trattati da: dipendenti e collaboratori dell'Ufficio Provveditorato dell'Ente camerale ai quali il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, con sede in Via Roma n. 74 Sassari.

ARTICOLO 16

(Norme transitorie e finali)

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate alla Camera di Commercio di Sassari – Ufficio Provveditorato, Via Roma, 74 – 07100 Sassari - oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: provveditorato@ss.camcom.it, oppure inviate al fax n. 079/2080214.

Sarà fornita risposta anche solo a mezzo mail agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda d'iscrizione.

ARTICOLO 17

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte della Camera di Commercio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.